

## REGIONE SICILIA

### LEGGE 7 luglio 2009, n. 8

**Norme sulle ineleggibilita' ed incompatibilita' dei deputati regionali.** (GU n. 42 del 23-10-2010)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia  
n. 32 del 10 luglio 2009)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

Nessuna richiesta di referendum ai sensi dell'art. 17-bis dello  
statuto regionale e' stata avanzata;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei  
deputati regionali

1. Il comma 1 dell'art. 10-sexies della legge regionale 20 marzo  
1951, n. 29, introdotto dall'art. 1 della legge regionale 5 dicembre  
2007, n. 22, e' sostituito dai seguenti:

«1. I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilita' o  
di incompatibilita', ove presentati all'assemblea, sono decisi  
secondo le norme del suo regolamento interno.

1-bis. Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilita', dalla  
definitiva deliberazione adottata dall'assemblea, decorre il termine  
di dieci giorni entro il quale l'eletto deve esercitare il diritto di  
opzione a pena di decadenza. Ove l'incompatibilita' sia accertata in  
sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto  
di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.

1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano  
anche ai giudizi in materia di incompatibilita' in corso al momento  
di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con  
sentenza passata in giudicato».

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  
della Regione Sicilia.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla  
osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 luglio 2009.

LOMBARDO